

ADEMPIMENTI

Semplificata la dichiarazione d'intento

di **Sandro Cerato**

A partire **dal prossimo 1° gennaio 2020** gli **esportatori abituali** non avranno più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore la **dichiarazione d'intento** e la **copia della ricevuta telematica di trasmissione** della stessa all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo di porre in essere tali **adempimenti**.

Inoltre, è prevista **l'applicazione della sanzione proporzionale** (e non più **fissa**) se il fornitore non effettua il riscontro per via telematica **dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento** da parte dell'esportatore abituale.

È questo il quadro normativo che emerge dopo **l'approvazione definitiva della legge di conversione del "decreto crescita" (D.L. 34/2019)**, avvenuta ieri, e che dovrà essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro sabato prossimo.

Il decreto in questione apporta **numerose modifiche alle procedure che l'esportatore abituale deve rispettare** per poter acquistare senza Iva beni e servizi nei limiti del *plafond* disponibile.

Ricordiamo che, allo stato attuale, l'esportatore deve porre in essere i seguenti **adempimenti**:

- **inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria** la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
- **inviare copia della stessa al fornitore** unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
- annotare in apposito registro la **dichiarazione d'intento emessa nei confronti di ciascun fornitore**.

Dal canto suo, il fornitore, una volta ricevuti i predetti documenti, deve

- **eseguire il riscontro telematico** (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della **dichiarazione d'intento** da parte dell'esportatore abituale,
- **numerare le dichiarazioni d'intento** ricevute e **annotarle in apposito registro**.

Con l'approvazione definitiva della legge di conversione del **D.L. 34/2019** si modifica l'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.L. 746/1983](#), **abrogando, dal prossimo 1° gennaio 2020, l'obbligo da parte dell'esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore sia la dichiarazione d'intento sia la copia della ricevuta telematica** di avvenuta presentazione.

Sul punto, posto che **resta fermo l'obbligo di eseguire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione**, risulta del tutto evidente che lo stesso **dovrà essere "avvisato" da parte dell'esportatore** dell'avvenuta presentazione della **dichiarazione d'intento all'Amministrazione Finanziaria**.

Sempre sul fronte delle semplificazioni, si segnala che il **D.L. 34/2019** elimina anche i seguenti adempimenti:

- **l'annotazione delle dichiarazioni d'intento** (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l'obbligo di conservarle a norma dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#);
- **l'esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva** dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

A fronte delle semplificazioni descritte, sempre a partire dal prossimo **1° gennaio 2020** è previsto che **i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa** (in regime di non imponibilità Iva ex [articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972](#)) gli estremi del **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento (nel caso di importazioni, invece, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati dall'importatore).

Il Decreto crescita interviene anche sul **fronte sanzionatorio**, ed in particolare sostituisce l'[articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#), prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta in capo al cedente che effettua **operazioni in regime di non imponibilità Iva "senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione"** della lettera di intento.

La **sanzione** in questione, già presente anche prima delle citate modifiche (anche per l'ipotesi del mancato ricevimento della dichiarazione d'intento, che ovviamente è stata depennata), passa quindi **da una misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro)** ad una **proporzionale** (come già previsto prima delle novità introdotte dal **D.Lgs. 158/2015**).

Sul punto, in attesa di conoscere eventuali interpretazioni ufficiali, **pare potersi evidenziare che la misura della sanzione sia eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale**.

Si equipara infatti un **mancato "riscontro" all'effettuazione di operazioni non imponibili in mancanza di una dichiarazione d'intento**.